



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**(Provincia di Ascoli Piceno)**

ORDINANZA N° 116 DEL 17.04.2018

PROT. N° 3684 del 17/04/2018

**OGGETTO:** Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016 e n. 460/2017. Realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Arquata del Tronto (AP) – località Piedilama.

Decreto d'Occupazione d'urgenza.

**IL SINDACO**

Considerato che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante “Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: “*Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016*”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

TENUTO conto che i moduli abitativi mobili, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità di aree da adibire all'installazione e insediamento delle case mobili ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

VISTO l'art. 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 - *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;

VISTO il D. Lgs. 302/2002, *“Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 327/2001”*;

INDIVIDUATI in Località Piedilama i terreni identificati nell'allegato piano particellare, parte integrante del presente provvedimento assieme ad una planimetria esplicativa delle aree da occupare;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

VISTO il D.P.C.M del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge 286/2002, rep. n. 2600 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATE:**

- l'Ordinanza del CDPC n° 388 in data 26.08.2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto *“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, è stato autorizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare, con la dovuta tempestività, impiegando i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, e consentendogli, altresì, di derogare alle normative di riferimento per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P. R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. (art. 5);
- l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19.09.2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22.09.2016, che all'art. 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle *“strutture abitative di emergenza”* (S.A.E.), nei rispettivi ambiti territoriali, in base all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. A tal fine, le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse strutture, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016;
- l'Ordinanza del CDPC n° 408 in data 15.11.2016, avente ad oggetto: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*, ed in particolare l'art. 1 - (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container).
- l'Ordinanza del CDPC n° 460 in data 15.06.2017, avente ad oggetto: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*, ed in particolare l'art. 9 - (Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale).

Che le suddette S.A.E. si configurano, in sintesi, quali strutture abitative in cui alloggiare, senza soluzione di continuità ed in sicurezza, quei nuclei abitativi dei residenti nelle abitazioni danneggiate dal sisma con esito d'inagibilità.

VISTO, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:

*1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*

PRESO ATTO del contenuto dell'art. 9 dell'Ordinanza del CDPC 15 giugno 2017, n. 460 che testualmente recita:

***Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale***

*1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.*

*3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016.*

*4. Al fine di preservare il tessuto sociale nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, i comuni, sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti anche da soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016 (SAE), da destinare ai nuovi nuclei familiari sorti successivamente alla verifica degli eventi sismici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.*

*5. Per le finalità di cui al comma 4 si procede con le modalità ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.*

PRESO ALTRESÌ ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di giorni 180 (fino al 31 agosto 2018) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

DATO ATTO che la "Fondazione Lions" ha presentato al "Comune" una proposta progettuale per la realizzazione e successiva donazione, di un complesso a destinazione residenziale e sociale aggregativo denominato "BORGO LIONS DELL'AMICIZIA" a favore del comune di ARQUATA DEL TRONTO composto da nove Unità Abitative Minime ed un

Centro di Aggregazione, da destinare ai soggetti ed alle attività di cui all'Ordinanza 15 giugno 2017 n. 460;

RICHIAMATA la convenzione 28 febbraio 2018, repertoriata tra gli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso con il n. 11/2018, sottoscritta tra questo Comune e la Fondazione Lions Clubs per la solidarietà del Distretto 108°, avente ad oggetto: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA DONAZIONE, DI UN COMPLESSO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SOCIALE AGGREGATIVO DENOMINATO "BORGO LIONS DELL'AMICIZIA" A FAVORE DEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO, in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione disciplina i rapporti tra il "Comune" e la "Fondazione Lions", ai fini della realizzazione e della successiva donazione al medesimo "Comune", nonché della gestione del complesso "Borgo Lions dell'Amicizia", da ubicare nel Comune di Arquata del Tronto, nella seguente area nella località Piedilama, in adiacenza all'area SAE già realizzata, area contraddistinta catastalmente al foglio 18, part. 33,672,31, 708 e 838;

PRESO ATTO che dalla bozza progettuale trasmessa dalla fondazione a questo Comune si rileva che l'area che verrà utilizzata per la realizzazione del complesso, almeno inizialmente non include la particella 33 del foglio 18 ma utilizza le sole particelle 672,31, 708 e 838 del medesimo foglio;

-che l'occupazione verrà conseguentemente limitata alle sole particelle utilizzate;

PRESO ATTO della nota della Regione Marche, Servizio Protezione Civile, Soggetto attuatore sisma 2016, acclarata in data 16.9.2017 al n.14505 del protocollo comunale, con la quale si comunica l'idoneità dell'area scelta da questo Comune in località Piedilama per la collocazione di strutture e moduli temporanei e si autorizza l'avvio delle procedure necessarie per la realizzazione delle strutture oggetto di donazione ai sensi dell'art.9 dell'O.C.D.P.C. n.460/2017;

DATO ATTO che per l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie finalizzate alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali, si ritiene necessario procedere all'acquisizione di aree, idonee al suddetto insediamento in località Piedilama, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che non è possibile indugiare oltre stante l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie per la realizzazione di idonei spazi adibiti alle strutture abitative emergenziali che si ritengono di urgente interesse pubblico;

RICHIAMATA l'Ordinanza del CDPC n. 389 del 28.08.2016, pubblicata sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2016 ed in particolar modo il comma 1. dell'art. 3 che testualmente recita:

*Procedure acceleratorie:*

*1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017 - Suppl. Ordinario n. 62 che testualmente recita:

*750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.*

## **ORDINA**

con effetto immediato, l'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio dei beni immobili di proprietà privata, di cui agli allegati elaborati tecnici ove sono anche indicate anche le misure delle indennità spettanti a ciascun avente diritto.

La presente Ordinanza sarà pubblicata oggi stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente.

L'esecuzione del presente decreto è prevista a partire dal giorno **19 aprile 2018** p.v. e successivi, mediante la formalizzazione del verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso delle aree, che saranno redatti, vista l'urgenza, con la presenza di almeno due testimoni appositamente designati.

Ai proprietari o titolari di diritti reali sarà notificata la presente Ordinanza e l'importo delle indennità spettanti, determinate sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui all'art. 40 del D.P.R. 327/2001.

Essi potranno comunicare a questo Ente che condividono la determinazione della indennità proposta. La relativa dichiarazione, che è irrevocabile, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di avvenuta notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Al proprietario/i che abbia/no condiviso la determinazione delle indennità proposta è riconosciuto il pagamento diretto dell'indennità, previa autocertificazione della piena e libera proprietà dei beni.

Se non condivide / condividono la determinazione della misura della indennità proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

In assenza dell'istanza del proprietario / dei proprietari, questo Ente procederà al deposito delle indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiederà la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

Si dispone che la struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, (Geom. Mauro Fiori), telefono 0736/809122 e-mail tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it e che lo stesso è il Responsabile del Procedimento.

È possibile prendere visione presso il suddetto ufficio tecnico ubicato c/o moduli provvisori in frazione Borgo di Arquata del Tronto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalla ore 14.30 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 17.00, della documentazione inerente al presente procedimento.

Contro la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione della presente Ordinanza o della piena conoscenza del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.

Contro la determinazione dell'indennità d'esproprio da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica.

Gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità e derivanti dal presente atto fanno capo a fondi propri dell'amministrazione iscritti in specifico capitolo del corrente bilancio di previsione 2018.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Dispone la notifica della presente alle ditte proprietarie indicate negli allegati elaborati tecnici;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Regione Marche - Protezione Civile
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Centro Coordinamento Regionale (CCR).

Arquata del Tronto, lì 17/04/2018



**IL SINDACO**  
P.I. Aleandro Petrucci

Comune di Arquata del Tronto  
Frazione Piedilama  
Foglio 18  
scala 1:2000

 Area da espropriare



N=-35100

E=33300

1 Particella: 672

Comune: ARQUATA DEL TRONTO  
Foglio: 18  
Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri  
20-Mar-2018 16:51:3  
Prot. n. T309611/2018

OCCUPAZIONE D'URGENZA PER REALIZZAZIONE STRUTTURE ABITATIVE D'EMERGENZA "BORGO LIONS  
DELL'AMICIZIA" NEL COMUNE DI COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO PARTICELLARE PER OCCUPAZIONE D'URGENZA FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO

**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO - PIEDILAMA Regione Agraria n° 1**

| N°  | Fg. | P.IIa | Qualità                      | Sup. Tot. | Sup. da Occupare | Prezzo Unitario | Indennità base | Indennità d'Esproprio | Proprietà   |
|---|-----|-------|------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| 1   | 18  | 31    | S.A.                         | 2.205     | 2.205            | 5,00            | 11.025,00      | 11.025,00             | Leoni Maria Gabriella nata a Roma il 16.02.1944 - prop.1/1;   |
| 2   | 18  | 672   | S.A.                         | 1.220     | 1.220            | 5,00            | 6.100,00       | 6.100,00              | Gaetani Angela nata a Ascoli Piceno il 10.05.1967 prop.1/9;<br>Gaetani Camilla nata ad Ascoli Piceno il 10.12.1963 prop.1/9;<br>Gaetani Luciano nato a Monsampolo del Tronto il 25.01.1937 prop.1/9;<br>Saienni Adalgisa nata ad Arquata del Tronto il 11.02.1935 prop.3/9;<br>Saienni Mirella nata a Arquata del Tronto il 21.10.1942 prop.3/9;  |
| 3   | 18  | 838   | Area sedime Unità Collabente | 100       | 100              | 5,00            | 500,00         | 500,00                | Leoni Ada nata a Arquata del Tronto il 12.04.1920, propr.14/108 e nuda prop.4/108; Leoni Arcangelo nato a Roma il 29.04.1947, propr. 28/108 e nuda prop.8/108; Leoni Maria Gabriella nata a Roma il 16.02.1944, prop. 28/108 e nuda prop.8/108; Leoni Matilde nata a Arquata del Tronto il 31.07.1921, propr. 14/108 e nuda prop. 4/108; Rossi Lucia nata a Roma il 14.12.1910, usufr. di 24/108; |
| 4   | 18  | 708   | S.A.                         | 725       | 725              | 5,00            | 3.625,00       | 3.625,00              | Leoni Ada, nata a Arquata del Tronto il 12.04.1920 propr. di 1/6;<br>Leoni Arcangelo nato a Roma il 29.04.1947,compropr. di 4/6;<br>Leoni Maria Gabriella nata a Roma il 16.02.1944, compr. di 4/6;<br>Leoni Matilde nata a Arquata del Tronto il 31.07.1921, maritata Guaiani, propr. di 1/6; Rossi Lucia nata a Roma il 14.12.1910, usufr. di 4/18  |
|   |     |       |                              |           | 4.250            |                 |                |                       |   |
| sommano   |     |       |                              |           |                  |                 |                | 21.250,00             |   |
| per spese tecnico-amministrative                        |     |       |                              |           |                  |                 |                | 5.000,00              |   |
| per danneggiamenti, ripristino recinzioni ed imprevisti |     |       |                              |           |                  |                 |                | 1.050,00              |   |
| sommano in totale                                       |     |       |                              |           |                  |                 |                | 27.300,00             |   |